



COMUNE DI GUASTALLA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

BANDO PUBBLICO

Per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) di proprietà del Comune di Guastalla che si renderanno disponibili in questo Comune nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 24 successive modifiche e integrazioni, della Delibera di Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n. 154 del 6 giugno 2018, del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 25 del 10/07/2025 e della Determina Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 4147 del 28/02/2025, viene indetto un bando pubblico per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Guastalla che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, nel territorio comunale, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi dell'art.15 del regolamento applicativo della citata Legge Regionale.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno fare domanda, in bollo (Euro 16,00), al Comune di Guastalla, presso i Servizi Sociali, sull'apposito modulo, **a partire da GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2026 ed entro e non oltre le ore 12,30 di LUNEDI' 16 MARZO 2026** secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando pubblico.

1. Requisiti richiesti

A titolo di premessa si specifica che i requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda.

I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dall'art 15 comma 2 e dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30 della L.R. 24/2001 in merito al requisito relativo al reddito che non dovrà superare il limite di reddito per la permanenza determinato periodicamente dalla Regione Emilia Romagna con proprio atto.

A norma dell'art 15 della Legge Regionale 08 agosto 2001, n. 24 successive modifiche e integrazioni e della Delibera di Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna n.15 del 9 giugno 2015 possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA.

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- A.1) cittadino italiano;
- A.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA ESCLUSIVA O PRINCIPALE.

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che abbia entrambi i seguenti requisiti:

- B.1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni continuativi;
- B.2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Guastalla.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune di Guastalla in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione dell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 del codice di procedura civile;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI.

D.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune di Guastalla o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

D.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

E) REDDITO DEL NUCLEO AVENTE DIRITTO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il Valore dell'ISEE viene aggiornato periodicamente, così come previsto dall'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., con apposita Deliberazione di Giunta Regionale o Determinazione Dirigenziale.

Con Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 4147/2025 sono stati definiti i seguenti limiti:

E.1) Valore ISEE: fino a Euro 20.217,01;

Patrimonio mobiliare dello stesso nucleo fino **a Euro 41.249,60**.

Al fine dell'accesso e della permanenza negli alloggi di e.r.p. entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso da quello anagrafico, l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013, ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto (o nucleo) richiedente appartiene.

La Legge Regionale 24/2001 e ss.mm.ii., relativamente all'accesso e alla permanenza negli alloggi di e.r.p., prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

E.2) Occorre essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinaria oppure corrente in corso di validità e relativa all'anno 2026.

F) NUCLEO FAMILIARE AVENTE DIRITTO

F.1) nucleo familiare costituito dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affilati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;

F.2) nucleo familiare fondato sulla stabile convivenza anagrafica more uxorio, nonché nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.

F.3) nucleo familiare costituito a seguito di unione civile;

F.4) nucleo di persone non legate da vincoli di parentele e affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve essere instaurata anagraficamente almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.

F.5) i minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

F.6) ogni cittadino inserito nella graduatoria può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

G) MOTIVI OSTATIVI ALL'ASSEGNAZIONE

G.1) Non possono essere assegnatari di un alloggio di ERP gli occupanti abusivi di un alloggio di ERP, nonché coloro che hanno rilasciato l'alloggio occupato abusivamente, per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio (art. 25 della Legge Regionale 24/2001 e ss.mm.ii.);

G.2) In base all'art. 30 della Legge Regionale 24/2001 (e ss.mm.ii.) il soggetto precedentemente dichiarato decaduto per morosità non può presentare domanda per due anni o fino a quando la condizione di morosità permane;

G.3) Non possono presentare domanda coloro che hanno ceduto in qualsiasi forma, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza.

G.4) Non possono presentare domanda coloro che hanno avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 513/1977 o della Legge 560/1993 o altre disposizioni, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

G.5) Non possono presentare domanda coloro che hanno avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio.

2. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere compilata in tutte le sue parti (pena l'esclusione dalla graduatoria) unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Guastalla scaricabili dal sito web del Comune di Guastalla (www.comune.guastalla.re.it) ed in distribuzione presso l'**Ufficio Relazione con il Pubblico (U.R.P.) e lo Sportello Sociale**.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente Bando.

In particolare per quanto riguarda il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che sussistono a suo favore il requisito di cui alle lettere A) e B) del punto 1 (Requisiti richiesti) del presente Bando, nonché, in favore di sé stesso o dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E), F); G) dello stesso punto 1. del presente Bando.

Le comunicazioni relative alla posizione della domanda in graduatoria e la richiesta di eventuali integrazioni avverranno solo tramite email.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE

A1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno un anno alla data della domanda o dell'ultimo aggiornamento dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A1.1) sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi tali quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni. punti 3

A1.2) sistemazione abitativa in spazi procurati a titolo precario dall'Amministrazione Comunale punti 6

A1.3) residenza anagrafica in alloggio con destinazione abitativa “non abitabile”, attestata dall’Autorità competente, intendendosi come tale l’alloggio sprovvisto dei servizi igienico – sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi **punti 4**

A1.4) residenza in immobile e/o alloggio con barriere architettoniche, la cui presenza è accertata dal tecnico competente, di nucleo richiedente in cui sia presente una o più persone con impossibilità a deambulare (accertata dalla competente commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile o certificazione L. 104 o BINAH) **punti 2**

A2) Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell’alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale **punti 4**

Le condizioni A1) e A2) non sono cumulabili tra loro. **In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.**

B) CONDIZIONI OGGETTIVE AREA DISAGIO ECONOMICO

B1) Nucleo familiare richiedente con ISEE:

ISEE	punti	
Inferiore o pari al 30% dell’ISEE d’accesso	punti	4
Superiore al 30% e fino al 40% dell’ISEE d’accesso	punti	3
Superiore al 40% e fino al 50% dell’ISEE d’accesso	punti	2
Superiore al 50% e fino al 70% dell’ISEE d’accesso	punti	1

Le condizioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro

B2) Richiedente che abiti in un alloggio, con contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all’anno di presentazione della domanda incida:

B2.1) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica **punti 1**

B2.2) in misura superiore al 50% e fino al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica **punti 2**

B2.3) in misura superiore al 70% sul reddito complessivo, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica **punti 3**

C) CONDIZIONI SOGGETTIVE

C1) presenza anagrafica da più di tre anni al momento dell’inoltro della domanda, nel nucleo familiare richiedente, di anziano:

- ultra 65enne
- ultra 70enne
- ultra 75enne

punti 2
punti 4
punti 5

Le condizioni di cui sopra non sono cumulabili. In presenza di più condizioni sarà attribuito il punteggio più favorevole al richiedente.

C2) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone con condizioni di disabilità. Ai fini del presente regolamento si considera persona con disabilità il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino:

C2.1) una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100% punti 3

C2.2) una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o la "non autosufficienza" riconosciuta ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994 n. 5, o condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative punti 4

Le condizioni C2.1 e C2.2 sono cumulabili tra loro solo se riferite a persone diverse appartenenti al medesimo nucleo del richiedente ed inserite nella domanda

C3) nucleo familiare costituitosi da non più di quattro anni alla data di presentazione della domanda, e che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabella A e B, a condizione che nessuno dei componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età. punti 2

C4) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, anche in affidamento, che si trovi in una o più situazioni di cui alle Tabelle A e B

C4.1) con 1 minore punti 3

C4.2) con 2 minori punti 4

C4.3) con 3 o più minori punti 5

La condizione non sussiste quando il richiedente convive more uxorio con altro adulto.

D) CONDIZIONI DI INCREMENTO DEL PUNTEGGIO OTTENUTO CON LE TABELLE A,B,C

D1) Nucleo del richiedente corrispondente con il nucleo anagrafico costituito da soli anziani ultrasettantacinquenni; punti 3

D2) Nucleo richiedente composto da adulto solo e uno o più minori, in disagio economico derivante da incidenza del canone d'affitto sul reddito maggiore del 50% e/o ISEE inferiore al 50% del limite per l'accesso punti 2

3. Presentazione delle domande

Le domande relative al presente Bando pubblico dovranno essere presentate, complete di tutti gli allegati richiesti, **previo appuntamento**, presso lo **Sportello Sociale** (Servizi Sociali Comune di Guastalla - Via IV Novembre n. 9/2 – tel. 0522839749 o 0522839769), oppure inviate via PEC all'indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it **inderogabilmente entro le ore 12,30 del giorno LUNEDI' 16 MARZO 2026.**

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso.

4. Istruttoria per la formazione della graduatoria e controlli

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

2. Le domande presentate all'uscita del Bando nell'anno 2025 e già inserite in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, permangono di diritto negli aggiornamenti della graduatoria, unitamente alle nuove domande presentate nel periodo indicato dal presente bando;

3. I richiedenti già collocati in graduatoria, che ritengono di avere diritto ad una maggiorazione del punteggio assegnato per il mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono presentare una nuova domanda (su apposito modulo) producendo la relativa documentazione nel periodo indicato dal bando;

4. Il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato e accertate d'ufficio.

5. Le domande sono collocate in graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo. Le domande con medesimo punteggio sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare preferendo quello con valore ISEE inferiore. Gli altri casi sono specificati all'art. 8 Comma 5 del Regolamento comunale).

6. Durante l'istruttoria l'ufficio può sanare eventuali dichiarazioni parziali o inesattezze rilevate sulla base degli accertamenti svolti, invitando per iscritto via email il richiedente a regolarizzare la propria posizione. In assenza di regolarizzazione da parte del richiedente, se la mancata/parziale documentazione si riferisce ad un requisito per l'accesso, la domanda viene esclusa dalla graduatoria; se invece la mancata/parziale documentazione si riferisce ad una condizione di punteggio, non si procede all'attribuzione dello stesso;

7. La graduatoria viene approvata entro la fine del mese successivo al termine di chiusura della raccolta delle domande e pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Guastalla per 15 giorni con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente.

8. La graduatoria entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e rimane in vigore sino all'approvazione del successivo aggiornamento.

9. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso avverso le esclusioni o i punteggi assegnati presentando idonea documentazione alla Commissione istituita dal Comune, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale. **La documentazione deve essere obbligatoriamente consegnata a mano ai Servizi Sociali del Comune di Guastalla o inviata a mezzo pec.** Non verranno accolte e ritenute valide altre modalità di consegna. La Commissione esaminerà i ricorsi presentati entro il termine massimo di 60 giorni.

10. Qualora, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, dovesse risultare una errata esclusione o un errata attribuzione di punteggio ad una o più domande, l'Ufficio preposto, in sede di autotutela amministrativa, determina con provvedimento definitivo la nuova graduatoria e ne informa tutti gli interessati.

11. Nelle more dell'esame di eventuali ricorsi, l'Ufficio preposto prosegue l'attività di assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria vigente

12. Qualora il Comune, nell'esercizio di tale attività istruttoria, verifichi la sussistenza di dichiarazioni o attestazioni false o mendaci, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione; pertanto, in questo caso, la domanda non viene ammessa in graduatoria o viene esclusa dalla stessa.

13. E' facoltà del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, acquisire ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente.

14. E' altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione dei richiedenti con particolare riguardo al possesso dei requisiti. Il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione.

15. In caso di necessità, il richiedente è invitato ad indicare l'Ente o l'Amministrazione che detiene le informazioni ovvero i dati indispensabili per il reperimento delle medesime, nonché l'autorizzazione ad accedervi, qualora le stesse non siano direttamente disponibili.

5. Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione

1. Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti, che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, previa acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria.
2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.
3. Qualora in sede di accertamento si verifichi che non sussistono più le condizioni oggettive e soggettive di cui alle tabelle A, B, C e D e che hanno portato alla definizione del punteggio utile per l'inserimento in graduatoria, il Comune di Guastalla attribuisce alla domanda un punteggio inferiore. Il Responsabile del Servizio comunicherà all'interessato il nuovo punteggio assegnando allo stesso un termine di 10 giorni per l'eventuale produzione di controdeduzioni che verranno esaminate dalla Commissione.
4. Il Comune di Guastalla può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti previsti dall'Art. 4 del Regolamento Comunale.

6. Assegnazione e standard dell'alloggio

1. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria così come previsto all'art 12 del Regolamento comunale;
2. Il Comune, di norma, effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio espressa in mq rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) 45 mq. per nucleo composto da 1 - 2 persone;
 - b) 60 mq. per nucleo composto da 3 – 4 persone;
 - c) 75 mq. per nucleo composte da 5 persone;
 - d) 95 mq. per nucleo composto da 6 persone e oltre;
3. Le metrature di cui sopra sono da intendersi indicative e non vincolanti. Il Comune, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare la cui composizione è idonea alla metratura di quell'alloggio, secondo lo standard indicato, può effettuare motivata assegnazione in deroga agli standard abitativi.
4. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più.

5. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o in condizioni di disabilità con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, legate o meno da vincoli di parentela o affinità, che prestano assistenza. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente, non procedendo pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, né tanto meno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui alla tabella A

In merito a quanto non specificatamente indicato nel presente bando, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 10/07/2025.

7. Informativa Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Guastalla con sede in Piazza Mazzini n.1 Telefono 0522/839711 è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai richiedenti. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Guastalla è AVV. CORÀ NADIA VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN). Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi del presente procedimento.

Guastalla, 15 gennaio 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott.ssa Paola Berni
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005